

Statuto

"Fondazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro"

Art. 1) A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, la "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro".

Art. 2) La Fondazione, apartitica e apolitica, ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, attualmente in Via Bruno Chimirri, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 3) La Fondazione è una Onlus e non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione e all'aggiornamento professionale degli Ingegneri e dei laureandi in Ingegneria, nonché al sostegno delle loro famiglie e di essi stessi al termine della professione.

A tal fine potrà:

organizzare attività culturali, sportive, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;

organizzare e sostenere le attività culturali e le iniziative di promozione della professione attuate dalle associazioni e dai sindacati degli ingegneri operanti nel territorio della provincia di Catanzaro;

istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;

istituire corsi di formazione e aggiornamento per professionisti, anche avvalendosi di docenti ed esperti esterni;

promuovere e realizzare iniziative editoriali (riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, riviste, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;

sviluppare l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini prevalentemente locali ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione; promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici; promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecniche-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate; promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali; provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;

organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;

istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti nella seduta;

organizzare, promuovere, sovvenzionare "stages" di Ingegneri presso professionisti, società, imprese e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;

istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio, colonie estive, colonie invernali, centri ed attività sportive, pensionati per Ingegneri e loro familiari;

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche economica o imprenditoriale, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali soprindicati.

La Fondazione opera:

prioritariamente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro; secondariamente in ambito nazionale ed internazionale;

Inoltre la Fondazione agirà, in tutti quei casi in cui emerga la necessità e l'opportunità, in sintonia e collaborazione con le altre Fondazioni, istituite o da istituire, presso gli altri Ordini provinciali calabresi degli Ingegneri.

Art. 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dai beni conferiti e quote annuali versate dai soci fondatori ovvero dall'ente Fondatore, come risulta dall'atto costitutivo;

dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente Statuto;

da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali, sportive e scientifiche della Fondazione; dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5) Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

proventi derivanti dalle quote associative dei soci fondatori e dei soci ordinari proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3) del presente Statuto; proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4) del presente Statuto; ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 6) Potranno essere ammessi in qualità di sostenitori della Fondazione, le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che abbiano versato un contributo in favore della Fondazione medesima ritenuto congruo dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 11 Consiglieri di cui 7 nominati dall'Ente Fondatore (soci fondatori) e 3 nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, l'undicesimo è il Presidente dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Catanzaro. Nove Consiglieri, degli undici costituenti il numero minimo di componenti del consiglio di amministrazione, dovranno essere iscritti all'Ordine degli ingegneri della provincia di Catanzaro, dei 3 Consiglieri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Catanzaro 1 potrà essere nominato in rappresentanza di enti pubblici o privati o di primarie associazioni esterne all'ambito professionale degli ingegneri, con le quali la Fondazione intende sviluppare rapporti di studio e collaborazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nomina il Consiglio direttivo, costituito da Presidente, Segretario, Tesoriere e dal Vice Presidente. La Presidenza spetta di diritto al Presidente dell'Ordine degli ingegneri di Catanzaro.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro e, quindi, la scadenza e/o il venir meno per qualsiasi causa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri determinerà la scadenza e/o il venir meno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri determinerà la necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che dovrà essere nominato entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel

presente articolo, i nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Catanzaro ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento il mandato conferito ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione nominati dallo stesso Consiglio dell'ordine, e di procedere eventualmente a nominare il sostituto.

Art. 8) Ogni carica relativa agli organi di cui all'art. 7 del presente statuto è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 9) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo, predisposto dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo;

b) approva il conto consuntivo (bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo), predisposti, se ve ne è stata la nomina, da parte del Responsabile amministrativo, e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione predisposti dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo;

c. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

d. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

e. stabilisce i programmi della Fondazione;

f. convoca, ove lo ritenga opportuno, una riunione dei soci fondatori e sostenitori della Fondazione di cui al precedente art. 6; al fine di conoscere il loro parere, comunque non vincolante, su particolari iniziative della Fondazione;

g. propone le modifiche dello Statuto a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. Tali proposte successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere approvate, a maggioranza semplice dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente anziano (iscrizione all'Ordine). Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dall'altro Vice Presidente ed in sua assenza dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Art. 10) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con cadenza mensile, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta almeno sette giorni liberi prima della data della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo certificato.

Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

Art. 12) Il Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente anziano (per iscrizione all'albo), ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dell'assenza o impedimento del Presidente fa prova la firma del Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue, insieme con il Segretario, le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di motivata urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Vice Presidente, previa delibera del Consiglio dell'Ordine, partecipa, in qualità di osservatore, alle manifestazioni regionali e nazionali nell'ambito delle attività congressuali della Consulta degli Ordini degli ingegneri della Calabria e del Consiglio Nazionale Ingegneri.

Il Vice Presidente anziano sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario ed in sua assenza dal Consigliere più giovane tra i presenti alla seduta di Consiglio, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni consiliari, tiene i registri eventualmente prescritti, cura, insieme con il Presidente, la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio, ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio della Fondazione. Predisponde, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Provvede agli incassi ed ai pagamenti della Fondazione. Relaziona ove richiesto dall'Ente Fondatore e/o al collegio dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione della Fondazione, nonché sullo stato patrimoniale della Fondazione stessa.

Art. 13) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Responsabile amministrativo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro;

Il Responsabile amministrativo collaborerà con il Tesoriere alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.

Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione delibera secondo le maggioranze stabilite dall'articolo 11 del presente statuto l'emanazione di un regolamento che disciplini il funzionamento della Fondazione nell'ambito di quanto previsto dal presente statuto.

Art. 15) La Fondazione, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3 del presente statuto, può avvalersi delle commissioni dell'Ordine e a richiesta del Consiglio di Amministrazione, per particolari manifestazioni, può istituire un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero variabile da 3 a 6 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all'art. 3) del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato.

Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 16) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno restituite al soggetto fondatore, ove possibile per legge.

Addivenendo, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro nomina per tale scopo tre liquidatori.

Art. 17) Per l'attuazione degli scopi sociali, la Fondazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia ritenuta utile, necessaria o pertinente.

Art. 18) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 19) L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, le norme di legge vigenti nel settore.